



e|DOCTA[®]
EDILIZIA E URBANISTICA

Gli e-book di e|DOCTA[®]

Interventi edilizi su immobili di interesse culturale


Contenuti:

- Schede operative
- Normativa
- Formulario
- Giurisprudenza

e-book compatibile



ISBN: 978-88-6219-275-0





DIREZIONE E COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

Avv. Stefano Margiotta



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Prof. Avv. Roberto Borrello
Prof. Dott. Solveig Cogliani
Avv. Rodolfo Murra
Prof. Ing. Monica Pasca

Prof. Ing. Francesco Rotondo
Prof. Daniele Piva
Dr.ssa Maria Belvisi
Dott. Carmine Pirozzoli

CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA DI AREA

Edilizia e Urbanistica
Avv. Maria Cristina Colacino
Avv. Simone Faiella
Geom. Tommaso D'Annibali
Arch. Giovanni Fascinelli
Dott. Pier Paolo Lollo
Avv. Andrea Menichetti
Avv. Domenico Morabito
Arch. Luigi Todde

Sicurezza sul lavoro e Ambiente
Dott. Salvatore Curcuruto
Dott. Giuseppe Di Marco
Dott. Carmine Ciro Lombardi
Ing. Pietro Nataletti
Ing. Mario Massaro
Dott. Carlo Ottavi
Avv. Anna Claudia Servillo
Prof. Stefano Simonazzi

e|DOCTA è un marchio registrato di

Legislazione Tecnica

00144 ROMA - Via dell'Architettura, 16
Tel. + 39 06 59.21.743 r.a. Fax + 39 06 59.21.068



Informazioni commerciali: info@e-docta.it
Ufficio Abbonamenti: abbonamenti@e-docta.it
Autori e Redazione: redazione@e-docta.it
www.e-docta.it

SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE
Naitec s.r.l.
Legislazione Tecnica - Servizi IT

Copyright - Diritti d'Autore

e|DOCTA è un marchio registrato di Legislazione Tecnica S.r.L.
I contenuti dell'Opera sono protetti ai sensi della vigente normativa sul Diritto d'Autore e sulla tutela dei Marchi registrati (Legge 22 aprile 1941, n. 633; Regio 21 giugno 1942, n. 929). Non è in nessun caso consentito copiare, modificare, riprodurre, pubblicare o comunque distribuire o utilizzare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo i contenuti dell'Opera, in assenza di autorizzazione scritta da parte dell'Editore. Alle violazioni si rendono applicabili le sanzioni di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis, 174-ter, della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Disclaimer

I contenuti proposti nell'Opera sono frutto dell'esperienza e delle conoscenze degli Autori, nonché di un'accurata attività di analisi, coordinamento e riproduzione della normativa e della pertinente giurisprudenza. L'Opera è altresì costantemente e scrupolosamente verificata, ed i contenuti autorali e giuridici sono revisionati e tempestivamente aggiornati in base all'evoluzione del quadro di riferimento. La vastità e complessità delle materie trattate impedisce di garantire l'assoluta assenza di episodi refusi od omissioni. Il Lettore utilizza pertanto i contenuti dell'Opera sotto la sua sola responsabilità, escludendo qualsiasi pretesa risarcitoria verso Editore e Autori.

È il servizio online professionale che combina contenuti editoriali operativi ed affidabili, formulari e modelli di atti, normativa di riferimento sempre aggiornata, prassi e giurisprudenza, con una tecnologia informatica avanzata e facile da utilizzare.

Grazie alla "ricerca assistita" basata su un ricchissimo indice analitico, alle funzioni evolute ed alla reale possibilità di dialogare con gli Autori, **e|DOCTA risponde a qualsiasi esigenza di chiarimento normativo ed interpretativo** di professionisti, pubbliche amministrazioni e imprese.



LE AREE TEMATICHE


APPALTI E
CONTRATTI PUBBLICI


SICUREZZA SUL LAVORO
E AMBIENTE


EDILIZIA
E URBANISTICA

Consulta il piano dell'opera completo su
www.e-docta.it

Gli e-book di **e|DOCTA**[®]

Interventi edilizi su immobili di interesse culturale

A cura di:

Stefano Margiotta (Studio Groenlandia)

Consulenza specialistica:

- Prof. Ing. Monica Pasca

INFORMAZIONI SULL'AGGIORNAMENTO DI QUEST'OPERA

Quest'opera è stata creata il

26/10/2022

AVVERTENZA:

I contenuti di e|DOCTA sono costantemente aggiornati, pertanto l'Opera è allineata con il quadro normativo vigente al momento della creazione.

Eventuali richiami a schede, formule o altri contenuti non presenti in questo e-book si intendono fatti ai pertinenti contenuti pubblicati sull'Opera e|DOCTA online e/o su altri e-book della stessa collana.

SOMMARIO

SCHEDE OPERATIVE

INTERVENTI EDILIZI SU BENI DI INTERESSE CULTURALE

Premessa - Ratio del "vincolo culturale" e doveri

1. Individuazione dei beni vincolati (interventi soggetti ad autorizzazione "nullaosta")
 - 1.1. Immobili di Stato, Regioni, enti territoriali, enti senza scopo di lucro - Verifica di interesse culturale
 - 1.2. Immobili appartenenti a soggetti diversi da Stato, Regioni, enti territoriali, enti senza scopo di lucro - Dichiarazione d'interesse culturale
 - 1.3. Ricorso amministrativo al Ministero avverso l'atto di verifica dell'interesse culturale o avverso la dichiarazione dell'interesse culturale di un determinato bene
 - 1.4. Tabella di sintesi ai fini dell'individuazione di un bene come soggetto a c.d. vincolo culturale
2. Opere e lavori su immobili d'interesse culturale
 - 2.1. Interventi soggetti ad autorizzazione ("nullaosta")
 - 2.2. Procedura di rilascio dell'autorizzazione ("nullaosta")
 - 2.2.1. *Obblighi di informazione*
 - 2.3. Schema grafico dei procedimenti per il nullaosta
3. Mutamento di destinazione d'uso di immobile d'interesse culturale
4. Interventi imposti dal Ministero dei beni e delle attività culturali
 - 4.1. Oneri per gli interventi conservativi imposti
5. Autorizzazione all'apposizione di cartelli pubblicitari
6. Contributi statali alle spese per interventi di conservazione del bene culturale
7. Interventi urgenti da eseguirsi senza autorizzazione
8. Misure di salvaguardia relative a beni situati presso l'immobile d'interesse culturale - Tutela indiretta del bene culturale
9. Ritrovamenti fortuiti di beni o oggetti di apparente valore culturale durante i lavori
10. Ordine di sospensione dei lavori e di rimessione in pristino
11. Vigilanza e sanzioni - L'abuso su bene culturale
 - 11.1. Aspetti generali
 - 11.2. Sanzioni
 - 11.3. Distinzione tra abuso su bene culturale e abuso paesaggistico
 - 11.4. Prescrizione del reato di abusivo intervento su bene culturale
12. Atti giuridici (cessioni e vendite) aventi ad oggetto beni di interesse culturale - Denuncia di trasferimento
13. Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali
14. Interventi contro il rischio sismico (rinvio)

NORMATIVA

- D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42
- D. P.R. 06/06/2001, n. 380
- L. 07/08/1990, n. 241
- R.D. 19/10/1930, n. 1398
- R.D. 23/10/1925, n. 2537
- D.L. 16/07/2020, n. 76
- D. P.C.M. 18/11/2010, n. 231
- D. Min. Beni Cult. e Amb. 06/02/2004
- D. Min. Beni e Att. Culturali 25/01/2005
- D. Min. Beni e Att. Culturali 22/02/2007

- Circ. Min. Beni e Att. Culturali 07/12/2020, n. 49
- Circ.Ass.R. Sicilia 09/03/2006, n. 7

GIURISPRUDENZA

INTERVENTI EDILIZI SU BENI DI INTERESSE CULTURALE

- 1.1. Immobili di Stato, Regioni, enti territoriali, enti senza scopo di lucro - Verifica di interesse culturale
 - Sent. C. Cass. pen. 26/06/2005, n. 23668
- 1.2. Immobili appartenenti a soggetti diversi da Stato, Regioni, enti territoriali, enti senza scopo di lucro - Dichiarazione d'interesse culturale
 - Sent. C. Cass. pen. 09/12/2013, n. 49325
 - Sent. TAR. Toscana 02/08/2011, n. 1285
 - Sent. TAR. Puglia Bari 23/05/2011, n. 754
 - Sent. TAR. Umbria 24/08/2010, n. 432
3. Mutamento di destinazione d'uso di immobile d'interesse culturale
 - Sent. TAR. Puglia Lecce 28/04/2006, n. 2350
8. Misure di salvaguardia relative a beni situati presso l'immobile d'interesse culturale - Tutela indiretta del bene culturale
 - Sent. TAR. Umbria 14/03/2014, n. 168
 - Sent. TAR. Lombardia Milano 23/07/2012, n. 2052
 - Sent. TAR. Puglia Lecce 12/07/2012, n. 1237
 - Sent. TAR. Campania Napoli 24/04/2009, n. 2161
 - Sent. C. Stato 19/01/2007, n. 111
- 11.2. Sanzioni
 - Sent. C. Cass. pen. 18/09/2012, n. 35786
 - Sent. C. Cass. pen. 11/09/2008, n. 35173
- 11.3. Distinzione tra abuso su bene culturale e abuso paesaggistico
 - Sent. C. Cass. pen. 13/04/2015, n. 14951
 - Sent. C. Cass. pen. 21/04/2009, n. 16744
 - Sent. C. Cass. pen. 15/12/2008, n. 46082
- 11.4. Prescrizione del reato di abusivo intervento su bene culturale
 - Sent. C. Cass. pen. 02/10/2008, n. 37470
13. Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali
 - Sent. TAR. Emilia Romagna Bologna 13/01/2016, n. 36
 - Sent. TAR. Sicilia Catania 29/10/2015, n. 2519
 - Sent. C. Stato 09/01/2014, n. 21

FORMULARIO

- Richiesta di autorizzazione di progetto di lavori su bene culturale a seguito di ordine di intervento della Soprintendenza
- Richiesta di autorizzare manifesti e cartelloni pubblicitari
- Scheda sinottica dell'intervento
- Richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di interventi sui beni culturali
- Dichiarazione di interesse culturale - Ricorso contro - esempio
- Denuncia di rinvenimento e richiesta del relativo premio (artt. 90-93, D.Lgs. n. 42 del 2004)
- Ricorso contro ordine di sospensione dei lavori della Soprintendenza
- Comunicazione di interventi urgenti su bene culturale - esempio
- Dichiarazione di interesse culturale - Tutela indiretta - Ricorso contro - esempio

SCHEDE OPERATIVE

INTERVENTI EDILIZI SU BENI DI INTERESSE CULTURALE

Avvertenza - Dove non diversamente indicato, i riferimenti normativi riguardano disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. Dove non diversamente indicato per "ministero", si intende Ministero dei beni e delle attività culturali.

Premessa - Ratio del "vincolo culturale" e doveri

Il rilievo culturale (artistico, storico, archeologico, etnografico) di un determinato bene immobile impone al proprietario dei limiti al suo diritto di modificarlo e trasferirlo e lo espone all'obbligo di porre in essere interventi di carattere conservativo. La stessa Costituzione in effetti se riconosce (art. 42) la proprietà, stabilisce anche che ad essa possano essere posti limiti per assicurarne la funzione sociale (art. 42, cit.) e soprattutto prevede che (art. 9) "La Repubblica ... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

D'altra parte, il proprietario d'immobili dichiarati d'interesse culturale può accedere a contributi statali e agevolazioni contributive per i sacrifici che gli oneri di conservazione dell'immobile gli arreca.

1. Individuazione dei beni vincolati (interventi soggetti ad autorizzazione "nullaosta")

Gli immobili con vincolo culturale (c.d. storico-artistico) sono i seguenti.

1.1. Immobili di Stato, Regioni, enti territoriali, enti senza scopo di lucro - Verifica di interesse culturale

L'ordinamento riconosce, per definizione, un potenziale interesse culturale ed ammette una sorta di presunzione relativa della sussistenza di tale interesse per i beni appartenenti a:

- Stato;
- Regioni;
- altri enti pubblici territoriali;
- ogni altro ente ed istituto pubblico;
- persone giuridiche private senza fine di lucro;
- enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ^{N2}.

I beni dei predetti soggetti sono ritenuti d'interesse culturale sempre che:

a) presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;

b) la procedura di verifica dell'interesse culturale appresso esposta ^{N1}, non abbia l'esito di escluderlo.

Di contro se la verifica ha esito positivo, il bene è definitivamente sottoposto alla disciplina del vincolo culturale. Per i beni dei soggetti sopra indicati è infatti prevista dal 2004 una procedura di verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, altrimenti essa determina l'esclusione dell'applicazione di questa disciplina al bene medesimo.

Nelle more della verifica, gli immobili degli enti suddetti, sempre che siano opera di autore non più vivente e che siano stati realizzati da oltre settanta anni, sono sottoposti alle disposizioni della Parte I del D.Lgs. n. 42 del 2004 a tutela dei beni di interesse culturale; il che ad esempio comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni in materia di vigilanza e ispezione (artt. 18 e 19), delle misure di protezione (artt. 20 e ss.) con riguardo, tra l'altro all'onere di richiedere previa autorizzazione all'esecuzione dell'intervento), nonché dei limiti all'alienazione e trasmissione del bene (artt. 53 e ss.) ^{N10}.

Ne deriva che per questi beni la verifica dell'interesse culturale viene in effetti svolta non tanto con la finalità di sottoporre il bene a tutela, quanto per quella di stabilire se per essi effettivamente v'è quell'interesse.

Il procedimento di verifica si sviluppa in queste fasi (art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42):

a) richiesta dell'ente ^{N11};

b) verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. Trattasi in particolare dei criteri stabiliti con:

- decreto 6 febbraio 2004 e decreto 28 febbraio 2005 per quanto riguarda le modalità di verifica dell'interesse culturale degli immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad ogni altro ente o istituto pubblico,

- decreto 25 gennaio 2005 per quanto riguarda le modalità di verifica dell'interesse culturale per gli immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro,

- decreto 22 febbraio 2007 per quanto riguarda le modalità di verifica dell'interesse culturale degli

immobili in uso al Ministero della difesa;

c) adozione di atto di accertamento dell'interesse culturale (interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) o, al contrario, di esito negativo della verifica.

Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. L'atto di accertamento dell'interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) è trascritto nei relativi registri e determina la definitiva apposizione del vincolo culturale sui beni medesimi (artt. 12 e 15). In caso di immobili che siano solo in parte di appartenenza di tali enti, la tutela si attiva solo se a questi appartiene la frazione di immobile con le caratteristiche che lo rendono meritevole di tutela (cfr. Cass., sez. V pen., 23 giugno 2005, n. 23668).

Note

- ^{N1} Costituisce dunque un abuso dal punto di vista della tutela storico-culturale, l'intervento su uno di tali beni anche se non sia intervenuta dichiarazione di interesse culturale (Cass., sez. III pen., 7 agosto 2007, n. 32198).
- ^{N2} Es. parrocchie: cfr. Cass., sez. III pen., 23 marzo 2012, n. 11412 e Cass., sez. III pen., 15 febbraio 2012, n. 5877. Per le mura romane v. Cass., sez. III pen., 1° ottobre 2004, n. 38666.
- ^{N10} La procedura di verifica dell'interesse culturale dei beni di proprietà di Regioni, Province, Comuni, di altri enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopi di lucro, è stata introdotta dal D.Lgs. n. 42 del 2004. In precedenza l'interesse culturale era potenzialmente insito nella natura pubblica o di rilievo sociale del proprietario cui era rimessa la compilazione di elenchi descrittivi dei loro beni di presumibilmente interesse artistico, storico, etc.: il sistema previgente lasciava di conseguenza molti margini di incertezza sull'effettiva sottoposizione al "vincolo culturale" degli immobili dei predetti enti.
- ^{N11} La legge contempla l'ipotesi della richiesta dell'ente proprietario dell'immobile ma nulla osta a che il procedimento sia avviato d'ufficio dalla Soprintendenza corredata dai relativi dati conoscitivi (per i beni immobili dello Stato, la richiesta è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive).

1.2. Immobili appartenenti a soggetti diversi da Stato, Regioni, enti territoriali, enti senza scopo di lucro - Dichiarazione d'interesse culturale

Possono essere dichiarati d'interesse culturale gli immobili di proprietà di soggetti diversi da Stato, Regioni, enti territoriali, enti senza scopo di lucro ^{N3}:

a) gli immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, compresi i siti che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà ^{N12};

b) gli immobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

c) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

d) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

e) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

f) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale (art. 10).

Possono inoltre essere dichiarate di "interesse culturale" - v. art. 13 - e, di conseguenza, assoggettate al relativo vincolo, le opere dell'architettura contemporanea che il Ministero dei beni e delle attività culturali abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, di particolare valore artistico (art. 11) e le vestigia - stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, cippi e monumenti - individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale (artt. 50, comma 2, e 11).

Tuttavia, per gli immobili che non sono di Stato, Regioni, enti territoriali, enti senza scopo di lucro, l'interesse culturale e il "vincolo" non sono presenti *ex lege* (salvo il procedimento di verifica sopra esposto), ma solo a seguito di un complesso procedimento amministrativo preordinato alla dichiarazione di interesse culturale del bene. Quest'ultima costituisce un provvedimento amministrativo di natura costitutiva che genera il vincolo solo dopo la decorrenza della sua efficacia. Ne deriva che interventi su beni privati, ancorché astrattamente o intrinsecamente in possesso delle caratteristiche per essere dichiarati di interesse culturale, se non è stato previamente apposto il vincolo, a seguito della relativa "dichiarazione d'interesse culturale", non costituiscono, da questo punto di vista, un abuso ancorché effettuati senza l'altrimenti necessario nullaosta della Soprintendenza (Cass., sez. III pen., 9 dicembre 2013, n. 49325) (v. Formula).

La procedura di dichiarazione dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico si sviluppa in queste fasi (artt. 14 e 16):

a) motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato;

b) avvio del procedimento, da parte del soprintendente, per la dichiarazione dell'interesse culturale;

c) "comunicazione" dell'avvio del procedimento al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto e, se il procedimento riguarda complessi immobiliari, anche al